



## **CONVENZIONE**

Tra l'"Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Firenze" e l'"Associazione Centro d'arte e cultura Arcoiris", in regime di reciprocità e nel pieno rispetto delle finalità di ciascuna associazione, si conviene quanto segue:

### **articolo 1:**

allorchè l'Arcoiris organizza un evento, quando possibile, può estendere la partecipazione anche ai soci dell'ANC di Firenze (o di altre Associazioni ad essa collegate o convenzionate) ed ai loro familiari, ancorchè costoro non figurino fra gli iscritti dell'Arcoiris, in modo che il prevedibile maggior afflusso di partecipanti possa garantire un maggior successo al programmato evento;

### **articolo 2:**

analogamente allorchè l'ANC di Firenze organizza un evento, quando possibile, può estendere la partecipazione anche ai soci dell'Arcoiris ed ai loro familiari, ancorchè costoro non figurino fra gli iscritti dell'ANC, per lo stesso motivo sopra indicato;

### **articolo 3:**

per rendere possibile la partecipazione dei soci di un'Associazione agli eventi organizzati dall'altra, con un anticipo di almeno 30 giorni l'ente organizzatore comunicherà all'ente convenzionato il tipo di manifestazione, indicando data, orario, indirizzo e costo (o offerta minima) per ciascuno dei partecipanti. L'ente aderente compilerà un elenco dei propri partecipanti, firmato dal presidente o da un suo delegato, inviandolo all'ente organizzatore almeno 5 giorni prima dell'evento unitamente al bonifico dell'intero importo cumulativo per tutti i propri partecipanti;

### **articolo 4:**

per accedere all'evento ciascun partecipante, oltre ad essere presente nell'elenco inviato dal proprio presidente all'ente organizzatore, dovrà presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento;

### **articolo 5:**

non potrà essere consentita la partecipazione all'evento a soci non presenti nella lista trasmessa dall'ente convenzionato a quello organizzatore;

**articolo 6:**

per perseguire i propri fini associativi l'ente convenzionato potrà richiedere ai propri soci un modesto sovrapprezzo rispetto a quanto richiesto dall'ente organizzatore, che rimarrà a totale vantaggio dell'ente convenzionato;

**articolo 7:**

il trattamento (scelta dei posti, precedenza, ecc.) riservato ai soci dell'ente convenzionato dovrà essere analogo e proporzionato al numero dei partecipanti dei soci dell'ente organizzatore;

**articolo 8:**

non è consentito all'ente convenzionato sollecitare l'adesione alla propria associazione dei soci dell'ANC (o di altre Associazioni ad essa collegate o convenzionate) e dei loro familiari, anche se questi ultimi sono liberi di chiederne volontariamente l'associazione; per reciprocità analogo impedimento è operante anche per l'ANC;

**articolo 9:**

eventuali contenziosi saranno risolti con il buon senso da un collegio arbitrale composto dai due presidenti delle rispettive associazioni e da due consiglieri di ciascun ente, scelti dai rispettivi presidenti; qualora non si dovesse raggiungere una costruttiva soluzione, i presidenti potranno optare per l'annullamento della presente convenzione;

**articolo 10:**


la presente convenzione potrà essere annullata a semplice richiesta scritta di uno dei presidenti delle rispettive associazioni.

**articolo 11:**

la presente convenzione sarà immediatamente operante a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dei presidenti di entrambe le associazioni.

Firenze, addì 9 LUGLIO 2017

Il presidente  
dell'ANC - sezione di Firenze

  
- Fabio von Arx -

Il presidente  
dell'Arcoiris

  
- Emma Mantovani -